

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/01/2015

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

Contribuzione *Enasarco* dovuta dagli

agenti e rappresentanti di commercio

(nel 2015 sono cambiate le aliquote contributive e i massimali contributivi)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono soggetti ad una doppia contribuzione ed in particolare:

- ❖ alla contribuzione INPS IVS Commercianti, dovuta sul reddito d'impresa prodotto nell'anno e
- ❖ alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

Nella presente circolare ci soffermiamo sugli aspetti che riguardano la contribuzione Enasarco e le relative novità decorrenti dal 2015.

I contributi ENASARCO, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente ancorché non pagate (ossia sulle provvigioni maturate). Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.

Qualora l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti **illimitatamente responsabili**, il contributo:

- è dovuto per ciascuno di essi;
- è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo hanno effetto **dal trimestre successivo** a quello di comunicazione.

Per gli agenti che svolgono l'attività:

- in forma di **ditta individuale** ovvero di **società di persone** (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto **di un minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale annuo**;
- di **società di capitali** (spa / srl) **non è previsto alcun minimale / massimale**.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENASARCO 2015

Le aliquote contributive ENASARCO applicabili, si differenziano a seconda che l'agente svolga l'attività in forma:

- di ditta individuale / società di persone;
- di società di capitali.

a) AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE / SNC / SAS

Per il 2015, l'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del **14,65%**. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato:

Soggetto	Aliquota
Preponente (casa mandante)	7,325%
Agente	7,325%

Esempio 1

Il sig. Mario Rossi, agente di commercio nel settore dell'editoria, relativamente ad un contratto concluso nel mese di gennaio 2015 ha maturato una provvigione di € 1.000.

Il contributo dovuto è pari ad € 146,50 (1.000 x 14,65%) e va così ripartito:

- € 73,25 a carico della casa mandante (1.000 x 7,325%);
- € 73,25 a carico dell'agente (1.000 x 7,325%); *tale quota va indicata in fattura con la voce "ritenuta Enasarco a carico agente".*

L'art. 4, comma 2 del Regolamento ENASARCO prevede un graduale aumento dell'aliquota contributiva, fino al 2020, così come esposto nella seguente tabella:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Anno di riferimento	Aliquota contributiva
2015	14,65%
2016	15,10%
2017	15,55%
2018	16,00%
2019	16,50%
2020	17,00%

b) AGENTE IN FORMA DI SPA / SRL

Con riferimento agli **agenti esercenti l'attività in forma di spa / srl**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, **l'incremento annuo di aliquota** rispetto al precedente Regolamento 2004 **va ripartito equamente tra agente e preponente**. In particolare per il 2015 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2014	Quota preponente	Quota agente
fino a € 13 Milioni	3,60%	2,80%	0,80%
da € 13 Mil a € 20 Milioni	1,80%	1,40%	0,40%
da € 20 Mil a € 26 Milioni	0,90%	0,70%	0,20%
oltre i 26 Milioni	0,40%	0,25%	0,15%

Esempio 2

La Alfa Libri srl, esercente l'attività di rappresentante di commercio nel settore dell'editoria, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2015 ha maturato una provvigione di € 150.000.

Il contributo dovuto è pari ad € 5.400 ($150.000 \times 3,6\%$) e va così ripartito:

- € 4.200 a carico della casa mandante ($150.000 \times 2,8\%$);
- € 1.200 a carico dell'agente ($150.000 \times 0,8\%$); tale quota va indicata in fattura con la voce

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

“ritenuta Enasarco a carico agente”.

L’art. 6, comma 1 del Regolamento prevede un graduale incremento annuale dell’aliquota contributiva fino al 2016.

MASSIMALI PROVVISORIALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2015

Come accennato, per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvisori.

Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 del Regolamento ENASARCO: “I massimali provvisori ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvisori la rivalutazione decorre dall’anno 2016.”

MASSIMALI PROVVISORIALI

Per il 2015, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, il **massimale provvisorio** è così individuato:

Agente	Massimale provvisorio 2015
Monomandatario (agente impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandate)	€ 37.500
Plurimandatario	€ 25.000

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua per il 2015:

- per gli agenti **monomandatari**, è pari a € 5.493,75 (37.500 x 14,65%);
- per gli agenti **plurimandatari**, è pari a € 3.662,50 (25.000 x 14,65%).

Il massimale **provvisorio non è frazionabile**, ancorché il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 5 il preponente deve comunicare, anche in caso di **superamento del massimale**, l’ammontare di **tutte le provvisorie liquidate a ciascun agente**.

Per gli agenti che operano in forma societaria, il **massimale è riferito alla società e non**

ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

MINIMALI CONTRIBUTIVI

Come sopra accennato, per il **2015**, l'importo minimo dei contributi, deve essere **rivalutato in base all'indice generale ISTAT**. Considerando che:

- il precedente Regolamento ENASARCO prevede(va) che la rivalutazione ISTAT dei minimi previdenziali debba essere effettuata con arrotondamento all'euro superiore;

il minimale contributivo è così individuato:

Agente	Minimale contributivo 2015
Monomandatario (agente impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 834 *
Plurimandatario	€ 417 **

(*) $824 \text{ (minimale 2014)} + 824 \times 1,1\% = 833,064 \rightarrow 834$; non tiene conto della rivalutazione Istat del 2015 in quanto ancora non nota

(**) $412 \text{ (minimale 2014)} + 412 \times 1,1\% = 416,532 \rightarrow 417$; non tiene conto della rivalutazione Istat del 2015 in quanto ancora non nota.

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi di **produttività** e di **frazionabilità**.

Produttività

In base al principio di produttività il **minimale contributivo** è dovuto **soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni**, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. È pertanto **sufficiente la maturazione** di provvigioni anche **per un solo trimestre** per far scattare l'**obbligo di versamento** del minimale **anche** con riferimento **agli altri** trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è **interamente a carico della casa mandante**.

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo **non è dovuto**.

Frazionabilità

Il minimale contributivo è **frazionabile per quote trimestrali**. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

INVIO DELLA DISTINTA DI VERSAMENTO

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it.

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi.

Come sopra accennato è previsto *l'obbligo di indicare le provvigioni maturate* dall'agente per tutto l'anno solare. Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Modalità di versamento

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Fino al 31.1.2014 il versamento dei contributi poteva essere effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID (Rapporti Interbancari Diretti). Con l'intento di uniformare i sistemi di pagamento nazionali, a decorrere dall'1.2.2014 la predetta forma di pagamento è stata sostituita, in via automatica, dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico.

La modalità RID è stata quindi "trasformata" in **addebito diretto SDD**, senza la necessità per le aziende di dover sottoscrivere una nuova autorizzazione.

Il versamento può essere effettuato anche tramite bollettino bancario (MAV).

Termini di versamento

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti:

Primo trimestre 2015: 20.5.2015

Secondo trimestre 2015: 20.8.2015

Terzo trimestre 2015: 20.11.2015

Quarto trimestre 2015: 20.2.2016

NUOVA PROCEDURA PER RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVISORI

Il c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014) ha previsto che la comunicazione in base alla quale gli agenti/rappresentanti di commercio dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti, di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%), per calcolare la ritenuta alla fonte, è diventata "permanente"; in altre parole, tale comunicazione non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venire meno dei requisiti o in caso di revoca. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venire meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.

La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche via Pec.

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it